*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 170 del 18 luglio 1959*

**Spedizione in abbonamento postale**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Sabato, 18 luglio 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1959.

**Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.**

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1959.

**Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso delle carni.**

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1959.

**Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1959.

**Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'art. 14 della legge sopra citata, con decreto Ministeriale in data 27 aprile 1959;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

Il presente decreto, unitamente al regolamento allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1959

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
COLOMBO

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RUMOR

*Il Ministro per la sanità*
GIARDINA

**Regolamento-tipo**
**per i mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli**

Art 1

*Definizione del mercato* Le attrezzature e i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati o comunque conservati, siti in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959, n 125

Art 2.

*Gestione del mercato* - Il mercato è gestito da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3

*Commissione di mercato* Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959, n 125 e dal presente regolamento è costituita una Commissione di mercato presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura Qualora il presidente della Camera di commercio non ritenga di poter assumere la presidenza della Commissione delega, di massima, nei casi in cui il mercato è gestito dal Comune, il sindaco o l'assessore all'Annona

La Commissione è composta, oltre che del presidente, dei seguenti altri membri nominati dal prefetto:

1) tre rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio comunale,

2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale,

3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

4) l'ufficiale sanitario,

5) tre produttori ortofrutticoli, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano,

6) un commerciante all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

7) un commissionario o un mandatario di mercato,

8) un commerciante al minuto di prodotti ortofrutticoli (1),

9) tre consumatori, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,

10) un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ortofrutticoli (2),

11) due rappresentanti delle cooperative di consumo,

12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, anche il direttore di mercato, di cui al successivo art 4

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati

La scelta dei componenti la Commissione di cui ai nn. 5), 6), 7), 8), 10) e 12), è fatta dal prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria, rappresentative degli operatori da nominare (3)

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Il presidente della Commissione designa il componente che, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni

Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe — su presentazione del relativo biglietto — nonchè una diaria giornaliera, con le modalità stabilite dalla legge 29 giugno 1951, n 489, e successive modificazioni e integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di sezione Ai membri dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio

Un dipendente dall'Ente gestore, quale segretario della Commissione, redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione, nonchè dei verbali delle sedute della Commissione stessa, è trasmessa all'Ente gestore a cura del segretario

Art 4

*Direttore del mercato* - Al mercato è preposto un direttore, che e responsabile del funzionamento del mercato stesso. La sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato.

Nei mercati delle città capoluogo di provincia e in quegli altri ritenuti di particolare importanza economica dalla Commissione provinciale di vigilanza possono essere nominati i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, o in scienze agrarie con età non inferiore a trenta e non superiore a cinquanta anni Per la nomina negli altri mercati è richiesto il titolo di studio di scuola media superiore

(1) Il regolamento di mercato indicherà per le singole merci i quantitativi minimi per ciascun acquisto.

(1) Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i commercianti al minuto sono due di cui uno venditore ambulante In caso contrario un venditore ambulante e chiamato a far parte della Commissione, con voto consultivo, in qualità di esperto

(2) L'operatore con l'Estero dovrà essere nominato per quei mercati in cui se ne ravvisi l'opportunità in relazione alla attività svolta nei mercati stessi

(3) Qualora nella Provincia non siano state costituite le associazioni provinciali di categoria, le designazioni sono chieste alle associazioni di grado superiore (Unioni, Federazioni o altrimenti denominate) sempre operanti nell'ambito provinciale.

La nomina avviene a seguito di concorso, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione di mercato, e consiste in un colloquio da sostenere dai candidati innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente gestore e approvata dalla Commissione provinciale di vigilanza.

Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, la conservazione, il trasporto dei prodotti trattati nel mercato, la legislazione relativa e nozioni di igiene.

I direttori dei mercati in funzione alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1959, n 125, possono essere confermati senza concorso e anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo

Qualora l'Ente gestore intenda nominare direttore del mercato elemento che già svolge tale funzione in altro mercato da almeno un biennio a seguito di nomina o di conferma ai sensi dei precedenti commi, l'assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta e a prescindere dal possesso dei requisiti del titolo di studio e del limite massimo di età

Il direttore di mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni Egli non può effettuare consulenze tecniche, nè svolgere attività commerciali od altre attività, ritenute incompatibili dall'Ente gestore del mercato con la funzione da lui svolta nel mercato stesso

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall'Ente gestore

Qualora il mercato sia gestito dal Comune, la nomina ed il rapporto d'impiego del direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale delle Amministrazioni comunali.

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vice direttore di mercato.

Art. 5.

*Altro personale addetto al mercato* - Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso

Il rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato da (1) . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art 6.

*Funzionamento e compiti della Commissione di mercato.* La Commissione di mercato, di cui al precedente art 3, è convocata dal presidente di regola una volta al mese ed ogni qual volta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente

La Commissione ha il compito di:

1) stabilire il numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai venditori occasionali.

Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici,

2) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dall'Ente che gestisce il mercato e soggette all'approvazione del Comitato provinciale dei prezzi,

3) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art 4 della legge 25 marzo 1959, n 125, e compiere tutti gli accertamenti e i controlli necessari, segnalando alla Commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate,

4) proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario,

5) proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono,

6) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori nel mercato, secondo quanto stabilito dall'art 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge,

7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento

Art 7.

*Compiti del direttore di mercato* - Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonchè a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato

Egli sovraintende al personale dell'Ente gestore addetto al mercato e in tale sua funzione propone all'Ente gestore:

*a)* l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato,

*b)* i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente,

*c)* i turni e gli orari di lavoro,

*d)* le eventuali sanzioni da infliggere al personale

Al direttore di mercato sono, inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento,

2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato,

3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato,

4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento,

5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato,

6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto,

7) proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonchè per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi,

8) accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale,

9) accertare a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà delle merci,

10) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento,

11) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi,

12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato,

13) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Ente gestore e alla Commissione di mercato,

14) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del mercato,

15) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione delle merci depositate nel mercato stesso,

16) nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni,

17) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art 12,

18) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni,

---

(1) Nel regolamento di ciascun mercato saranno indicate le disposizioni regolatrici del rapporto di impiego o di lavoro ed il trattamento economico, in relazione alla natura giuridica dell'Ente gestore.

19) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonchè dal presente regolamento

Art. 8

*Rilevazioni statistiche e prezzi* - Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nei mercati che debbono essere pertanto sempre completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.), della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la Direzione del mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati. Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo anche la qualità e la varietà della merce cui i prezzi si riferiscono e il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione. La Direzione del mercato ha la possibilità di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all'ultimo comma dell'art. 45.

L'Istituto centrale di statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre, d'intesa con l'Ente gestore, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. All'opposto i risultati dello spoglio, sia per quanto riguarda i prezzi sia per quanto riguarda le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione sopratutto ad uso degli operatori.

Art. 9.

*Servizi vari.* L'ordine pubblico e il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

Art. 10

*Servizio di verifica del peso* - Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima od all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art. 11.

*Gestione dei servizi.* - L'Ente gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato.

Esso può dare in concessione:

1) il servizio di pulizia del mercato,

2) il servizio di bar e ristoro,

3) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, camions, automobili, carri con cavallo o altri mezzi di trasporto,

4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto.

*Nota* - Nei singoli regolamenti di mercato le parole « concessione » e derivate contenute nel presente articolo e successivi dovranno essere sostituite con « appalto » ecc., qualora l'Ente gestore abbia personalità giuridica privata.

Art. 12

*Servizio igienico sanitario* - Al servizio di vigilanza igienico sanitaria nonchè all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli, immessi nel mercato, provvedono i competenti organi provinciali e comunali di sanità, facendo osservare le norme vigenti o che saranno impartite dal Ministero della sanità anche in materia di igiene del suolo e dell'abitato.

L'organo che svolge il servizio di accertamento della qualità può dichiarare non idonee all'alimentazinoe determinate partite di prodotti e disporne la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla Direzione del mercato.

Art. 13

*Facchinaggio* - Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Ciascun operatore può altresì curare, con propri mezzi e personale, il trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato.

Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto, alla Direzione di mercato, l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale, di cui al comma precedente.

Alla determinazione del numero ed all'indicazione nominativa dei facchini liberi, a disposizione degli operatori che non intendano avvalersi di personale proprio, provvede l'Ente gestore, su proposta del direttore, sentita la commissione di mercato e i rappresentanti degli stessi facchini liberi.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivi resi e secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore, sentita la commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini liberi, ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dall'Ente gestore, su proposta della Commissione di mercato.

E' vietato ai facchini liberi di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori, che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato sono passibili delle seguenti sanzioni:

*a)* la sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal direttore di mercato,

*b)* nei casi gravi, l'esclusione dal mercato, disposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione, il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

Art. 14

*Pesatura dei prodotti.* Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita (1).

Per i venditori occasionali il mercato pone a disposizione un servizio di pesatura.

Art. 15.

*Tariffe.* - Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono proposte dall'Ente gestore sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore di mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengano a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di mercato.

---

(1) E' facoltà della Commissione di mercato di consentire l'uso di bilance non automatiche per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento tipo.

Art 16

*Cassa di mercato* - L'Ente gestore entro il recinto del mercato pone a disposizione della Cassa di mercato, con ingresso nel mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'art 12 della legge 25 marzo 1959, n 125

Nei mercati dove se ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di mercato, potrà essere istituito apposito « Fondo di garanzia » per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di mercato in favore degli operatori nel mercato stesso.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il « fondo » deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

Art 17.

*Responsabilità* - Salvo ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato

Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore

Art 18

*Venditori* - Sono ammessi alle vendite nel mercato:

*a*) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

*b*) i prodotti ortofrutticoli , singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura,

*c*) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli

*d*) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli,

*e*) gli Enti di colonizzazione,

*f*) gli Enti comunali di consumo.

Art. 19

*Compratori* - Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

*a*) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli,

*b*) i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli,

*c*) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

*d*) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori di alberghi e ristoranti,

*e*) gli Enti comunali di consumo

Entro l'orario stabilito dall'art 34 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento di mercato.

Art 20.

*Commissionari, mandatari ed astatori* - Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari, che abbiano prestato all'Ente gestore, cauzione di importo non inferiore a L 100 000, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione è fissato dall'Ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato e sentita la Commissione di mercato

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

Art 21.

*Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti* Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione

*a*) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n 125,

*b*) certificazione, da rilasciare dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 18 e 19 (lettere *b*), *c*) e *d*), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera *a*) del presente articolo

Art 22.

*Documento per l'accesso al mercato.* - Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato.

Nel tesserino devono essere indicate:

*a*) le generalità del titolare,

*b*) il titolo di ammissione al mercato;

*c*) il periodo di validità.

Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo del tesserino stesso

Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art. 23

*Disciplina degli operatori* - I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'albo dei commissionari di cui all'art 3 della legge 25 marzo 1959, n 125

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Art 24.

*Destinazione dei posteggi* - I posteggi sono di preferenza destinati agli operatori che dimostrano di poter svolgere importante attività a carattere continuativo

Agli operatori che svolgono un attività a carattere stagionale nonchè agli operatori occasionali deve in ogni caso essere riservata, dalla Commissione di mercato una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato stesso.

Art. 25.

*Assegnazione dei posteggi* - I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati, dall'Ente che gestisce il mercato, su domanda, agli interessati aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, sentita la Commissione di mercato

Le assegnazioni non possono avere durata superiore ad anni tre salvo rinnovo.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato e deve essere pagato a rate anticipate (1)

Qualora si tratti di posteggi assegnati per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni, rinnovabile per un periodo complessivo non eccedente i sessanta giorni continuativi annui, le assegnazioni sono fatte dal direttore del mercato con preferenza ai produttori singoli o associati Gli assegnatari debbono corrispondere all'atto dell'assegnazione l'importo del canone, stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato

Art. 26

*Carattere delle assegnazioni di posteggio* - Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al présente regolamento

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale

(1) In ciascun regolamento di mercato sarà precisata la frequenza delle rate.

rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

Art. 27.

*Gestione dei posteggi*. - Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Gli assegnatari per i rapporti con l'Ente gestore devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. Gli atti che non possano essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato.

Art. 28.

*Indicazioni sui posteggi*. - Ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome e cognome, o quello della ditta e indirizzo, in conformità all'atto di assegnazione.

Art. 29.

*Uso dei posteggi*. - I posteggi ed i magazzini devono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. I posteggi non possono essere adibiti a custodia dei vuoti.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

I rifiuti debbono essere, a cura degli assegnatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

Art. 30.

*Termine delle assegnazioni*. - Le assegnazioni dei posteggi cessano:

a) alla scadenza;

b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazioni;

c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;

d) per scioglimento della Società assegnataria.

Art. 31.

*Revoca delle assegnazioni*. - L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;

2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;

3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato;

4) gravi scorrettezze commerciali;

5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

6) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

Art. 32.

*Riconsegna dei posteggi*. Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati all'Ente gestore liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art. 33.-

*Calendario e orario*. - Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni fatta eccezione di quelli indicati nel calendario redatto dall'Ente gestore sentita la Commissione di mercato.

Gli orari delle contrattazioni sono i seguenti:

a) per le contrattazioni all'ingrosso dalle ore . . . . . alle ore . . . . ;

b) per le vendite dirette ai consumatori dalle ore . . . alle ore . . ., (1)

Il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle contrattazioni.

Art. 34.

*Inizio e termine delle contrattazioni*. - L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonchè delle vendite dirette ai consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

Art. 35.

*Ingresso al mercato*. - Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito dalla Commissione di mercato per ciascuna categoria (venditori, personale da essi dipendente, acquirenti, personale addetto ai servizi, commissionari e mandatari, ecc.) tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 22 del presente regolamento.

I diretti consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui all'art. 33.

Art. 36.

*Ordine interno*. - E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;

b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;

c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;

d) introdurre cani;

e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;

f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.

Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del direttore.

Art. 37.

*Pulizia dei posteggi*. - Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc., di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

Art. 38.

*Ingresso e circolazione veicoli*. - I veicoli dei venditori e quelli comunque portanti prodotti destinati alla vendita in mercato, hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso, fino all'inizio delle contrattazioni, quelli dei compratori, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono dall'inizio delle contrattazioni fatta salva diversa disposizione del direttore, sentita la Commissione di mercato.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale e le biciclette debbono essere condotti a mano.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonchè il carico e lo scarico delle merci sono regolati dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

Art. 39.

*Contrattazioni*. - Le vendite avvengono di regola, a libera contrattazione. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in mercato.

Art. 40.

*Vendite all'asta*. - La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'inizio di ciascuna operazione di vendita il peso, la specie, la varietà e il prezzo base della merce offerta.

(1) Indicare gli orari che per ciascun mercato verranno annualmente stabiliti dall'Ente gestore sentita la Commissione di mercato anche in relazione ai periodi stagionali. I due orari non debbono coincidere. Indicare altresì l'ora di apertura e chiusura del mercato.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata la partita è aggiudicata al l'unico offerente

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dall'Ente gestore

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla Commissione di mercato.

Art 41.

*Merce in vendita* - La merce esposta nei posteggi, deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrisponddere all'Ente gestore del mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura

Art 42.

*Confezione dei colli e delle derrate.* - In attesa dell'emanazione delle norme di cui all'ultimo comma dell'art 8 della legge 25 marzo 1959, n 125, valgono al riguardo delle confezioni dei colli e delle derrate le disposizioni contenute nei singoli regolamenti di mercato, vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento tipo.

regol

Art 43.

*Strumenti di pesatura.* Gli strumenti di pesatura devono essere sempre.

*a*) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento,

*b*) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati,

*c*) bene in vista ai compratori

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 44

*Norme per la vendita* - Le vendite non effettuate a mezzo astatore devono essere fatte personalmente da coloro che sono autorizzati ad operare nei posteggi, ai sensi del presente regolamento o da loro dipendenti

Le vendite si effettuano a tara merce, oppure o peso netto, a numero o a collo In attesa dell'emanazione delle norme previste dall'ultimo comma dell'art 8 della legge 25 marzo 1959 n 125 la tara non può superare il 12% del peso del collo con una tolleranza fino al 15%

È fatto obbligo al venditore, per la merce non sottoposta a normalizzazione, di consentire l'esame della merce stessa ai compratori, i quali debbono osservare nell'esame i dovuti riguardi.

Art 45.

*Vendite per conto.* - I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che in ogni caso non può superare il 10% del prezzo di vendita

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, fino alla consegna dei prodotti alla soglia del posteggio, nonchè dello « star del credere »

I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti

In ogni conto vendita deve risultare:

1) la natura del prodotto e il numero dei colli;

2) il prezzo di vendita;

3) il peso lordo o netto di ciascuna partita o collo venduti;

4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante

I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art 46.

*Certificazioni per derrate non ammesse alle vendite o deperite* Gli operatori nel mercato possono chiedere al direttore del mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti di cui all'art 42

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al direttore del mercato Questi, di intesa con l'Organo sanitario, eseguito l'accertamento e, sempre che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento

Per quelle guaste e non più commestibili, il direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'Organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero una quantità inferiore a quella ricevuta, per uno dei motivi di cui al presente articolo.

Art 47.

*Derrate affidate alla direzione del mercato* - Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari nonchè della Cassa di mercato ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:

*a*) delle derrate affidate alla Direzione per la vendita;

*b*) delle derrate pervenute sul mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore;

*c*) delle derrate che su denuncia dell'Organo sanitario addetto al mercato risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del direttore del mercato, non vengono immesse alla vendita

I mandatari e la Cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente gestore e dalla Direzione di mercato

I mandatari debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite

L'Ente gestore del mercato non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art 48.

*Provvedimenti disciplinari e amministrativi* - Indipendentemente dall'eventuale azione penale le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari, danno luogo, a carico dei responsabili all'azione disciplinare e amministrativa, così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività·

*a*) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;

*b*) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato,

*c*) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art 31 del presente regolamento

I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni deliberati dal direttore debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Art 49.

*Norme transitorie.* - L'assegnazione dei posteggi nei mercati in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art 25 alla scadenza della assegnazione in atto alla data anzidetta

Nella prima formulazione dell'indicazione nominativa dei facchini liberi di cui al quinto comma dell'art 13 del presente regolamento, l'Ente gestore dà la preferenza ai facchini che prestano la loro opera nel mercato, tenuto conto del servizio prestato.

Nella prima assegnazione dei posteggi di cui all'art. 25 del presente regolamento è data la preferenza, a parità di condizioni, agli assegnatari dei posteggi in atto.

Art 50.

*Entrata in vigore del regolamento.* - Il presente regolamento di mercato entra in vigore dieci giorni dopo la sua affissione all'albo comunale (1).

---

(1) Il regolamento deve essere adottato dall'Ente che ha istituito il mercato, sentita la Commissione di mercato ed approvato dal Prefetto, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 marzo 1959, n 125

Copia del regolamento deve essere, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio, per gli eventuali provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125

Visto *Il Ministro per l'industria e il commercio*
COLOMBO

(3824)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1959
**Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso delle carni.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'art. 14 della legge sopra citata, con decreto Ministeriale in data 27 aprile 1959;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso delle carni.

Il presente decreto, unitamente al regolamento allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1959

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
COLOMBO

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RUMOR

*Il Ministro per la sanità*
GIARDINA

---

**Regolamento-tipo**
**per i mercati all'ingrosso delle carni**

Art 1.

*Definizione del mercato* - Le attrezzature e i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore delle carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine, equine, del pollame, degli altri animali da cortile, della selvaggina e delle uova siti in . . . . . . . . . . costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti sopra elencati ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959, n. 125 (1)

I quantitativi minimi per le vendite all'ingrosso sono i seguenti . . . . . . . . . . (2)

Art 2.

*Gestione del mercato.* - Il mercato è gestito da . . . . . . . . . . . . . . . .

Art 3.

*Commissione di mercato* - Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento è costituita una Commissione di mercato, presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura Qualora il presidente della Camera di commercio non ritenga di poter assumere la presidenza della Commissione delega, di massima, nei casi in cui il mercato è gestito dal Comune, il sindaco o l'assessore all'Annona.

La Commissione è composta, oltre che del presidente, dei seguenti altri membri nominati dal prefetto

1) tre rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio comunale,

2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, designato dalla Giunta camerale,

3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell agricoltura e delle foreste;

4) l'ufficiale sanitario,

5) il veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui al successivo art 12;

6) tre produttori di carni, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;

7) un commerciante all'ingrosso di carni;

8) un commissionario o un mandatario di mercato;

9) un commerciante al minuto di carni, (3)

10) tre consumatori, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,

11) un abituale operatore in carni con i mercati esteri; (4)

12) due rappresentanti delle cooperative di consumo

13) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o alla trasformazione delle carni

Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato, di cui al successivo art 4

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati

La scelta dei componenti la Commissione di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 13) è fatta dal prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria, rappresentative degli operatori da nominare (5).

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute

Il presidente della Commissione designa il componente che, in casi di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni

Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe su presentazione del relativo biglietto - nonchè una diaria giornaliera, con le modalità stabilite dalla legge

---

(1) Il mercato può riguardare anche soltanto parte dei prodotti sopra elencati, nel senso che possono formarsi uno o due distinti mercati, gestiti da due Organismi distinti o da un solo Organismo

(2) Ciascun regolamento stabilirà i minimi in relazione ai vari tipi di merce

(3) Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato i commercianti al minuto sono due.

(4) L'operatore con l'estero dovrà essere nominato per quei mercati in cui se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività svolta nei mercati stessi

(5) Qualora nella Provincia non siano state costituite le associazioni provinciali di categoria, le designazioni sono chieste alle associazioni di grado superiore (Unioni, Federazioni o altrimenti denominate), sempre operanti nell'ambito provinciale

29 giugno 1951, n 489, e successive modificazioni e integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di Sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio

Un dipendente dell Ente gestore, quale segretario della Commissione, redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione nonchè dei verbali delle sedute della Commissione stessa e trasmessa all Ente gestore a cura del segretario.

Art 4

*Direttore del mercato* - Al mercato è preposto un direttore, che e responsabile del funzionamento del mercato stesso La sua nomina e fatta dall Ente che gestisce il mercato

Nei mercati delle città capoluogo di provincia e in quegli altri ritenuti di particolare importanza economica dalla Commissione provinciale di vigilanza possono essere nominati i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, medicina veterinaria o in scienze agrarie con età non inferiore a trenta e non superiore a 50 anni Per la nomina negli altri mercati e richiesto il titolo di studio di scuola media superiore

La nomina avviene a seguito di concorso, bandito dallo Ente gestore del mercato, sentita la Commissione di mercato, e consiste in un colloquio da sostenere dai candidati innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente gestore e approvata dalla Commissione provinciale di vigilanza

Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso sarà il commercio la conservazione, il trasporto dei prodotti trattati nel mercato, la legislazione relativa e nozioni di igiene

I direttori dei mercati in funzione alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1959, n 125, possono essere confermati senza concorso e anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo

Qualora l Ente gestore intenda nominare direttore del mercato elemento che già svolge tale funzione in altro mercato da almeno un biennio a seguito di nomina o di conferma ai sensi dei precedenti commi, l assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta e a prescindere dal possesso dei requisiti del titolo di studio e del limite massimo di eta

Il direttore di mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni Egli non può effettuare consulenze tecniche, nè svolgere attività commerciali od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente gestore del mercato, con la funzione da lui svolta nel mercato stesso

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall Ente gestore

Qualora il mercato sia gestito dal Comune, la nomina ed il rapporto di impiego del direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale delle Amministrazioni comunali

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vice direttore di mercato

Art 5

*Altro personale addetto al mercato* - Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso

Il rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato da . . . . . . . . . . (1).

Art 6

*Funzionamento e compiti della Commissione di mercato* - La Commissione di mercato, di cui al precedente art 3, è convocata dal presidente di regola una volta al mese e ogni qual volta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

La Commissione ha il compito di:

1) stabilire il numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai venditori occasionali

Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici;

2) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dall Ente che gestisce il mercato e soggette all'approvazione del Comitato provinciale dei prezzi,

3) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e compiere tutti gli accertamenti e i controlli necessari, segnalando alla Commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate,

4) proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico sanitario,

5) proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di mercato in base alle necessità accertate, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono,

6) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori nel mercato, secondo quanto stabilito dall'art 15 della legge 25 marzo 1959, n 125, e ratificare la sanzione disposta in casi gravi ed urgenti, dal direttore di mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopra citata legge,

7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento.

Art. 7.

*Compiti del direttore di mercato.* - Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonchè a quelle impartite al riguardo dall Ente gestore ed alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato

Egli sovraintende al personale dell'Ente gestore addetto al mercato e in tale sua funzione propone all Ente gestore:

*a*) l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato,

*b*) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;

*c*) i turni e gli orari di lavoro,

*d*) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

Al direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;

2) curare l osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;

3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato,

4) curare l esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all art 12 del presente regolamento;

5) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;

6) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;

7) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto, d'intesa con il veterinario di cui al successivo art. 12;

8) proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonchè migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi,

(1) Nel regolamento di ciascun mercato saranno indicate le disposizioni regolatrici del rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico, in relazione alla natura giuridica dell Ente gestore.

9) accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale,

10) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento,

11) reprimere eventuali frodi,

12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato,

13) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Ente gestore ed alla Commissione di mercato;

14) curare in modo particolare la regolare vendita delle carni affidate alla Direzione del mercato,

15) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione delle carni depositate nel mercato stesso,

16) nei casi gravi ed urgenti disporre la sospensione dal mercato di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di neve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni,

17) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni,

18) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonchè dal presente regolamento.

Art. 8.

*Rilevazioni statistiche e prezzi* - Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nei mercati che debbono essere, pertanto, sempre completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè indicazione esatta della specie merceologica (categoria, qualità, ecc ), della quantità e della provenienza

La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la Direzione del mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo anche la categoria e la qualità della merce cui i prezzi si riferiscono e il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione La Direzione del mercato ha la possibilità di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all'ultimo comma dell'art 45

L'Istituto centrale di statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità può disporre d'intesa con l'Ente gestore apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo All'opposto i risultati dello spoglio sia per quanto riguarda i prezzi sia per quanto riguarda le quantità dovranno essere oggetto della massima divulgazione sopratutto ad uso degli operatori

Art. 9

*Servizi vari* - L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia

Art. 10.

*Servizio di verifica del peso.* - Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso

La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima od all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art 11.

*Gestione dei servizi* - L'Ente gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato.

Esso può dare in concessione:

1) il servizio di pulizia del mercato,

2) il servizio di bar e ristoro,

3) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, camions, automobili carri con cavallo o altri mezzi di trasporto,

4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore e la ditta concessionaria

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto.

*Nota.* — Nei singoli regolamenti di mercato le parole « concessione » e derivate, contenute nel presente articolo e successivi dovranno essere sostituite con « appalto », ecc., qualora l'Ente gestore abbia personalità giuridica privata.

Art 12.

*Servizio igienico sanitario* - Presso ciascun mercato è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie, categoria e qualità delle carni introdotte al quale è preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente salve restando le attribuzioni conferite dalle disposizioni vigenti agli organi sanitari

L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario

Le carni provenienti dall'estero o da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, debbono essere sempre sottoposte al controllo sanitario, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità sanitaria provinciale.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto delle carni e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo

Le carni possono essere poste in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita di controllo

Il mercato dispone di una sala di osservazione per le carni sospette o comunque non ammesse a seguito della visita di controllo, al consumo normale

Nei casi in cui alle carni immesse nel mercato venga dal veterinario attribuita una classifica (specie e categoria) diversa da quella riconosciuta alle carni stesse nel luogo di provenienza, i commissionari o i mandatari interessati possono chiedere al direttore di mercato il rilascio di apposita certificazione comprovante la mutata classifica

Uguale certificazione può essere richiesta al direttore del mercato nei casi di carni per le quali sia stata accertata dal veterinario una menomata conservabilità.

Art. 13

*Facchinaggio* - Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n 773

Ciascun operatore può altresì curare con propri mezzi e personale, il trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato

Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto, alla Direzione del mercato, l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio

Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale, di cui al comma precedente

Alla determinazione del numero ed all'indicazione nominativa dei facchini liberi, a disposizione degli operatori che non intendano avvalersi di personale proprio, provvede l'Ente gestore, su proposta del direttore sentita la Commissione di mercato e i rappresentanti degli stessi facchini liberi

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivi resi, secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini liberi ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dall'Ente gestore su proposta della Commissione di mercato

E' vietato ai facchini liberi di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni

a) la sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal direttore del mercato,

b) nei casi gravi l'esclusione dal mercato, disposta dallo Ente gestore, sentita la Commissione di mercato previa contestazione dell'addebito all'interessato

Durante il periodo di sospensione, il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

Art 14

*Pesatura dei prodotti e controllo peso* - La disciplina della pesatura delle carni ed il controllo del peso è stabilita dai singoli regolamenti di mercato

Nei mercati in cui la Commissione di mercato lo ritenga possibile, agli operatori è concessa la facoltà di installare nei posti di vendita una o più bilance automatiche

Art 15

*Tariffe* - Le tariffe dei servizi di mercato anche di quelli dati in concessione sono proposte dall'Ente gestore sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi

Le tariffe anzidette sono a cura del direttore di mercato, esposte in luoghi adatti e comunque in tutti i posti di esposizione e vendita in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili

Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengano a quanto disposto nel comma precedente salvo ratifica da parte della Commissione di mercato

Art. 16.

*Cassa di mercato* - L'Ente gestore entro il recinto del mercato pone a disposizione della Cassa di mercato con ingresso nel mercato stesso i locali o correnti per lo svolgimento dei compiti di cui all'art 12 della legge 25 marzo 1959 n 125

Nei mercati dove se ne ravvisi l'opportunità sentita la Commissione di mercato può essere istituito apposito « Fondo di garanzia » per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di mercato in favore degli operatori nel mercato stesso

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il « fondo » deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

Art 17.

*Responsabilità* - Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni mancanze o deperimenti delle carni che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

Art 18

*Venditori* Sono ammessi alle vendite nel mercato:

a) i commercianti all'ingrosso di carni;

b) i produttori di carni singoli o associati anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

c) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di carni

d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione delle carni;

e) gli Enti di colonizzazione

f) gli Enti comunali di consumo.

Art 19.

*Compratori* - Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

a) i commercianti all'ingrosso di carni,

b) i commercianti al minuto di carni;

c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione delle carni,

d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori di alberghi e ristoranti,

e) gli Enti comunali di consumo.

Art 20.

*Commissionari mandatari ed astatori* - Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari, che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione di importo non inferiore a L. 100 000, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria

L'importo della cauzione è fissato dall'Ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato e sentita la Commissione di mercato

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

Art 21.

*Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti* Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione

a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art 3 della legge 25 marzo 1959 n 125,

b) certificazione da rilasciare dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 18 e 19 (lettere b), c) e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo della iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art 22.

*Documento per l'accesso al mercato.* - Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato

Nel tesserino devono essere indicate:

a) le generalità del titolare;

b) il titolo di ammissione al mercato;

c) il periodo di validità

Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo del tesserino stesso

Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo

Art 23.

*Disciplina degli operatori* I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti nell'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce purchè iscritti nell'albo dei commissionari, di cui all'art 3 della legge 25 marzo 1959 n 125

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Art 24.

*Posti di esposizione e vendita* - Il mercato comprende le seguenti sale di esposizione e di vendita (1)

L'uso del frigorifero per la sosta temporanea e la conservazione delle carni è facoltativo.

(1) Ciascun regolamento indicherà le sale a disposizione, la loro attrezzatura ed eventuale suddivisione, nonchè la descrizione del frigorifero.

Art. 25.

*Destinazione dei posti di esposizione e vendita* - La Commissione di mercato stabilisce i criteri per la destinazione dei posti nelle sale di esposizione e di vendita, e nel frigorifero, agli operatori che svolgono lavoro di importante entità e a carattere permanente, a quelli che svolgono attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale, nonchè agli operatori occasionali, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico nel mercato

Per gli operatori occasionali deve in ogni caso essere riservata una adeguata parte dei suddetti posti di esposizione e vendita

Art 26

*Assegnazione dei posti di esposizione e vendita* - I posti, il cui numero è stabilito dalla Commissione di mercato, sono assegnati dall Ente che gestisce il mercato, su domanda, agli interessati aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, sentita la Commissione di mercato

Le assegnazioni non possono avere durata superiore ad anni tre, salvo rinnovo

Il canone per l uso di ciascun posto è stabilito dall Ente gestore sentita la Commissione di mercato, e deve essere pagato a rate anticipate (1)

Qualora si tratti di posti assegnati per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni, rinnovabile per un periodo complessivo non eccedente i sessanta giorni continuativi annui, le assegnazioni sono fatte dal direttore del mercato, con preferenza ai produttori singoli o associati Gli assegnatari debbono corrispondere all atto dell assegnazione l importo del canone stabilito dall Ente gestore sentita la Commissione di mercato

La Commissione determina i criteri per i cicli di rotazione dell uso dei posti di esposizione e vendita e che debbono essere disposti dall Ente gestore in relazione alle esigenze funzionali del mercato stesso

Art 27

*Carattere delle assegnazioni dei posti di esposizione e vendita* Qualora l assegnazione di un posto sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che al coniuge e ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento

La morte dell assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l ammissione alle vendite nel mercato In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti

Qualora l assegnazione di un posto sia fatta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell intestazione al nuovo rappresentante legale

Art 28

*Gestione dei posti di esposizione e vendita* Il posto deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell articolo precedente

Gli assegnatari, per i rapporti con l Ente gestore, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posto Gli atti che non possano essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato

Art 29

*Indicazioni sui posti di esposizione e vendita* - Il posto di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della ditta e indirizzo, in conformità all'atto di assegnazione

Art 30

*Uso dei posti di esposizione e di vendita* - I posti non devono essere occupati se non con i prodotti e gli oggetti necessari per la vendita

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posti salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del

E proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore

(1) In ciascun regolamento di mercato sarà precisata la frequenza delle rate

Art. 31

*Termine delle assegnazioni.* - Le assegnazioni dei posti di esposizione e vendita cessano:

a) alla scadenza,

b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione,

c) per fallimento dichiarato a carico dell assegnatario;

d) per scioglimento della Società assegnataria

Art 32.

*Revoca delle assegnazioni* - L'assegnazione del posto di esposizione e vendita è revocata nei seguenti casi

1) cessione totale o parziale del posto a terzi,

2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato,

3) inattività completa nel posto per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato,

4) gravi scorrettezze commerciali,

5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato,

6) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posto

La revoca è dichiarata dall Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato salvo ogni altra azione civile e penale

Art 33

*Riconsegna dei posti di esposizione e vendita* - Cessata o revocata l assegnazione, i posti ed eventuali annessi devono essere riconsegnati all'Ente gestore liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati

L assegnatario del posto è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posto stesso

Art 34

*Calendario e orario* - L'orario delle contrattazioni è dalle ore alle ore . . . (1).

Il direttore del mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle contrattazioni

A cura dell Ente gestore, su conforme parere della Commissione di mercato, è redatto, entro il 15 dicembre di ogni anno, il calendario dei giorni in cui il mercato è aperto. Tale calendario deve essere tenuto esposto nel mercato, in modo che gli operatori possano prenderne visione.

Art 35

*Inizio e termine delle contrattazioni.* - L'inizio e il termine delle contrattazioni sono annunziati con apposito segnale.

Art 36

*Ingresso al mercato* - Hanno libero accesso al mercato nell orario stabilito dalla Commissione di mercato per ciascuna categoria (venditori, personale da essi dipendente, acquirenti, personale addetto ai servizi, commissionari e mandatari, ecc ), tutte le persone in possesso del documento di cui all art 22 del presente regolamento.

Art 37

*Ordine interno.* - E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze

a) ingombrare i luoghi di passaggio depositando nelle sale pelli o grassi o simili od ostacolare comunque la circolazione,

b) attendere alle varie operazioni di scuoiatura o sezionatura, ecc , senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;

c) attirare i compratori con grida o schiamazzi,

d) introdurre cani,

e) accendere fuochi,

(1) Indicare l'orario che per ciascun mercato verrà annualmente stabilito dall Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, anche in relazione ai periodi stagionali.

*f)* sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;

*g)* tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;

*h)* circolare fuori delle sale di esposizione e di vendita con coltelli ed altri arnesi di lavoro;

*i)* uscire dal mercato anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati.

Gli operatori del mercato e il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale previo nulla osta del Direttore.

Art. 38.

*Pulizia dei posti* - Gli assegnatari del mercato debbono curare che i posti e gli annessi (scale, corridoi, ecc., di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

Art. 39.

*Ingresso e circolazione veicoli* - L'introduzione delle carni nel mercato deve avvenire prima dell'inizio delle contrattazioni, entro e non oltre l'orario fissato dal direttore del mercato, d'intesa con il veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui al precedente art. 12.

L'introduzione nel mercato dei veicoli dei compratori può avvenire dall'inizio dell'orario stabilito per le contrattazioni.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo; quelli a traino animale e le biciclette debbono essere condotti a mano.

La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

Lo scarico delle carni dai veicoli viene effettuato secondo l'ordine di arrivo dei veicoli stessi registrato all'atto dell'ingresso e della pesatura e previa autorizzazione del veterinario.

L'autorizzazione del veterinario allo scarico delle carni nel mercato è concessa previo accertamento della documentazione comprovante la rispondenza degli autoveicoli ai requisiti igienici di legge e la regolarità del certificato sanitario di scorta delle carni.

Quando manchi l'uno o l'altro di tali requisiti lo scarico deve aver luogo nell'apposita sala di osservazione.

Il mercato è chiuso un'ora dopo il termine delle contrattazioni.

Art. 40.

*Contrattazioni* - Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione. La Direzione del mercato comunica con apposita tabella ed altri mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di carni introdotte in mercato.

Art. 41.

*Vendite all'asta* - La vendita delle carni può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'inizio di ciascuna operazione di vendita il peso, la specie, la categoria, la qualità e il prezzo base delle carni offerte.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata dal banditore, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dall'Ente gestore.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla Commissione di mercato.

Art. 42.

*Merce in vendita* - Il venditore è tenuto a sistemare le carni in guisa che le parti inferiori di queste non tocchino il pavimento.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le carni introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere all'Ente gestore del mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Il ritiro dal mercato delle carni può essere tuttavia vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.

Art. 43.

*Strumenti di pesatura* - Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

*a)* mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;

*b)* perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;

*c)* bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 44.

*Norme per la vendita* - Le vendite non effettuate a mezzo astatore devono essere fatte da coloro che sono autorizzati ad operare nei posti ai sensi del presente regolamento.

Art. 45.

*Vendite per conto* - I commissionari e i mandatari ammessi ad operare nel mercato, devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione che non può superare il 2% del prezzo di vendita, elevabile al 2,50% per le partite di valore non superiore a L. 50.000.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato e dello « star del credere » fino alla consegna dei prodotti alla soglia del posto.

I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per le carni vendute. In ogni conto vendita deve risultare:

1) la specie, categoria e qualità del prodotto;

2) il prezzo di vendita;

3) il peso di ciascuna partita;

4) il netto ricavo da accreditare ai committenti o mandanti.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 46.

*Carni assegnate alla bassa macelleria o sequestrate per motivi igienico sanitari* - Le carni assegnate alla bassa macelleria dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui al precedente art. 12, con le modalità prescritte dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 vengono trasferite nella sala di osservazione per le successive destinazioni ai sensi del sopra citato regolamento e delle norme regolamentari al riguardo emanate dal Comune.

Copia del verbale di assegnazione alla bassa macelleria, redatto dal veterinario, è consegnato al direttore del mercato e al venditore.

Le carni destinate dal veterinario alla distruzione sono avviate nell'apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi con l'osservanza delle norme regolamentari emanate dal Comune.

L'ordine di distruzione è dal veterinario notificato al direttore del mercato che deve rilasciare al venditore interessato la richiesta certificazione.

Le spese relative a tutte le operazioni inerenti alla distruzione delle carni sono a carico del venditore delle carni stesse.

Art. 47.

*Carni affidate per la vendita alla Direzione del mercato*

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari e della cassa di mercato ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:

*a)* delle carni affidate alla Direzione per la vendita;

*b)* delle carni pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti e dei commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore.

I mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente gestore e dalla Direzione del mercato.

I mandatari debbono versare, nello stesso giorno delle vendite, alla cassa di mercato per il successivo inoltro agli aventi diritto il ricavo netto delle anzidette vendite.

L'Ente gestore del mercato non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 48.

*Mezzi di trasporto.* Il trasporto delle carni fuori del mercato avviene a mezzo veicoli aventi i requisiti stabiliti dalle disposizioni sanitarie e legislative, regolamentari ed amministrative, vigenti in materia.

L'accertamento dei requisiti anzidetti è effettuato dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Le carni destinate fuori Comune possono uscire dal mercato solo se accompagnate dal certificato del veterinario, previsto dall'art. 40 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Art. 49.

*Provvedimenti disciplinari e amministrativi.* - Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

*a)* diffida (verbale o scritta) o sospensione del colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;

*b)* sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;

*c)* revoca dell'assegnazione del posto di esposizione e vendita per i motivi di cui all'art. 32 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni deliberati dal direttore debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Art. 50.

*Norme transitorie.* - L'assegnazione dei posti di esposizione e vendita nei mercati in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art. 26 alla scadenza dell'assegnazione in atto alla data anzidetta.

Nella prima formulazione dell'indicazione nominativa dei facchini liberi di cui al quinto comma dell'art. 13 del presente regolamento, l'Ente gestore dà la preferenza ai facchini che prestano la loro opera nel mercato, tenuto conto del servizio prestato.

Nella prima assegnazione dei posteggi di cui all'art. 26 del presente regolamento è data la preferenza, a parità di condizioni, agli assegnatari dei posti in atto.

Art. 51.

*Entrata in vigore del regolamento.* - Il presente regolamento di mercato entra in vigore dieci giorni dopo la sua affissione all'albo comunale (1).

---

(1) Il regolamento deve essere adottato dall'Ente che ha istituito il mercato, sentita la Commissione di mercato ed approvato dal prefetto, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Copia del regolamento deve essere, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio per gli eventuali provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Visto: *Il Ministro per l'industria e il commercio*
COLOMBO

(3825)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1959.
**Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'art. 14 della legge sopra citata, con decreto Ministeriale in data 27 aprile 1959;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.

Il presente decreto, unitamente al regolamento allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1959

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
COLOMBO

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RUMOR

*Il Ministro per la marina mercantile*
JERVOLINO

*Il Ministro per la sanità*
GIARDINA

---

**Regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso di prodotti ittici**

Art. 1

*Definizione del mercato.* Le attrezzature e i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ittici, siti in . . . . . costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959, n. 125. (1)

Art. 2.

*Gestione del mercato.* - Il mercato è gestito da . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3.

*Commissione di mercato.* Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959, n. 125 e dal presente regolamento è costituita una Commissione di mercato, presieduta dal presidente della Camera di commercio industria e agricoltura. Qualora il presidente della Camera di commercio non ritenga di poter assumere la presidenza della Commissione delega di massima, nei casi in cui il mercato è gestito dal Comune, il sindaco o l'assessore all'Annona.

La Commissione è composta, oltre che del presidente, dei seguenti altri membri nominati dal prefetto:

1) tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale;

2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, designato dalla Giunta camerale;

---

(1) Il regolamento di mercato indicherà, per le singole merci, i quantitativi minimi per ciascun acquisto.

3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4) un rappresentante della competente autorità marittima (1),

5) l'ufficiale sanitario;

6) il veterinario comunale;

7) tre produttori ittici, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;

8) un commerciante all'ingrosso di prodotti ittici;

9) un commissionario o un mandatario di mercato;

10) un commerciante al minuto di prodotti ittici (2);

11) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,

12) un abituale operatore in prodotti ittici con i mercati esteri (3),

13) due rappresentanti delle cooperative di consumo,

14) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ittici

Alle sedute della Commissione partecipa con voto consultivo, il direttore di mercato, di cui al successivo art 4

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati

La scelta dei componenti la Commissione di cui ai numeri 7) 8) 9) 10) 12) e 14) è fatta dal prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria, rappresentative degli operatori da nominare (4)

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute

Il presidente della Commissione designa il componente che in casi di sua assenza o impedimento lo sostituisce nelle funzioni

Ai componenti la Commissione spetta per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n 5

Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe su presentazione del relativo biglietto nonchè una diaria giornaliera con le modalità stabilite dalla legge 29 giugno 1951 n 489 e successive modificazioni e integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di sezione Ai membri dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di commercio industria e agricoltura competente per territorio

Un dipendente dell'Ente gestore quale segretario della Commissione, redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva trascritto nell apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione nonchè dei verbali delle sedute della Commissione stessa, è trasmessa all'Ente gestore a cura del segretario.

## Art 4

*Direttore del mercato* Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso La sua nomina è fatta dall Ente che gestisce il mercato.

Nei mercati delle città capoluogo di provincia e in quegli altri ritenuti di particolare importanza economica dalla Commissione provinciale di vigilanza possono essere nominati i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, medicina veterinaria o in scienze economiche e marittime, con età non inferiore a trenta e non superiore a cinquanta anni Per la nomina negli altri mercati è richiesto il titolo di studio di scuola media superiore.

La nomina avviene a seguito di concorso, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione di mercato e consiste in un colloquio da sostenere dai candidati innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente gestore ed approvata dalla Commissione provinciale di vigilanza

Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso. sarà il commercio. la conservazione il trasporto dei prodotti trattati nel mercato, la legislazione relativa e nozioni di igiene

I direttori dei mercati in funzione alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1959, n 125, possono essere confermati senza concorso e anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo

Qualora l'Ente gestore intenda nominare direttore del mercato elemento che già svolge tale funzione in altro mercato da almeno un biennio a seguito di nomina o di conferma ai sensi dei precedenti commi, l'assunzione può essere senz'altro fatta per chiamata diretta e a prescindere dal possesso dei requisiti del titolo di studio e del limite massimo di età

Il direttore di mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni Egli non può effettuare consulenze tecniche, nè svolgere attività commerciali od altre attività, ritenute incompatibili dall Ente gestore del mercato, con la funzione da lui svolta nel mercato stesso

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall Ente gestore

Qualora il mercato sia gestito dal Comune la nomina ed il rapporto d'impiego del direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale delle Amministrazioni comunali

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vice direttore di mercato.

## Art 5

*Altro personale addetto al mercato.* - Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall Ente gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso

Il rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato da

. . . . . . . . . . . (1)

## Art 6

*Funzionamento e compiti della Commissione di mercato*

La Commissione di mercato di cui al precedente art 3 vocata dal presidente di regola una volta al mese e ogni qual volta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti in caso di parità di voti, prevale quello del presidente

La Commissione ha il compito di

1) stabilire il numero dei posteggi di cui il mercato è capace in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio precisando la parte di superficie riservata ai venditori occasionali

Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici

2) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato proposte dall'Ente che gestisce il mercato e soggette all'approvazione del Comitato provinciale dei prezzi,

3) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art 4 della legge

---

(1) Il rappresentante dell'Autorità marittima è nominato nelle Commissioni dei mercati funzionanti in Comuni litoranei, esso è designato dalla Capitaneria di porto o dall'Ufficio circondariale marittimo competenti per territorio.

(2) Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato i commercianti al minuto sono due di cui un venditore ambulante In caso contrario un venditore ambulante è chiamato a far parte della Commissione, con voto consultivo in qualità di esperto

(3) L operatore con l'estero dovrà essere nominato per quei mercati in cui se ne ravvisi l'opportunità in relazione all attività svolta nei mercati stessi

(4) Qualora nella provincia non siano state costituite le Associazioni provinciali di categoria le designazioni sono chieste alle Associazioni di grado superiore (Unioni, Federazioni o altrimenti denominate), sempre operanti nell'ambito provinciale.

(1) Nel regolamento di ciascun mercato saranno indicate le disposizioni regolatrici del rapporto di impiego o di lavoro ed il trattamento economico, in relazione alla natura giuridica dell Ente gestore.

25 marzo 1959, n. 125, e compiere tutti gli accertamenti e i controlli necessari, segnalando alla Commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;

4) proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico sanitario;

5) proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;

6) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori nel mercato, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;

7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento.

Art. 7.

*Compiti del direttore di mercato*. - Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonchè a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.

Egli sovraintende al personale dell'Ente gestore addetto al mercato e in tale sua funzione propone all'Ente gestore:

*a*) l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato;

*b*) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;

*c*) i turni e gli orari di lavoro;

*d*) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

Al direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;

2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;

3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;

4) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all'art. 12 del presente regolamento;

5) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;

6) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;

7) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;

8) proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonchè per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;

9) accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;

10) accertare, a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità delle merci;

11) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;

12) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;

13) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;

14) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari riferendone all'Ente gestore e alla Commissione di mercato;

15) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del mercato;

16) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione dei prodotti depositati nel mercato stesso;

17) nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso, e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;

18) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;

19) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonchè dal presente regolamento.

Art. 8.

*Servizi vari*. - L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

Art. 9.

*Servizi di verifica del peso*. - Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima od all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art. 10.

*Gestione dei servizi*. - L'Ente gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato.

Esso può dare in concessione:

1) il servizio di pulizia del mercato;

2) il servizio di bar e ristoro;

3) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, camions, automobili, carri con cavallo o altri mezzi di trasporto;

4) il servizio di rifornimento del ghiaccio;

5) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto.

*Nota*. — Nei singoli regolamenti di mercato le parole « concessione » e derivate contenute nel presente articolo e successivi dovranno essere sostituite con « appalto », ecc., qualora l'Ente gestore abbia personalità giuridica privata.

Art. 11.

*Servizio igienico sanitario*. - Presso ciascun mercato è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e qualità dei prodotti ittici immessi, al quale è preposto un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

I prodotti ittici sbarcati o provenienti dall'estero o da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazioni fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità sanitaria provinciale.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita di controllo.

Il mercato deve disporre di una sala di osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi, a seguito della visita di controllo, al consumo normale.

Art. 12

*Facchinaggio*. - Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso del certificato

previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Ciascun operatore può altresì curare, con propri mezzi e personale, il trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato

Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio

Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale, di cui al comma precedente.

Alla determinazione del numero ed all'indicazione nominativa dei facchini liberi, a disposizione degli operatori che non intendano avvalersi di personale proprio, provvede l'Ente gestore, su proposta del direttore, sentita la Commissione di mercato e i rappresentanti degli stessi facchini liberi

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivi resi, secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini liberi, ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dall'Ente gestore su proposta della Commissione di mercato.

E' vietato ai facchini liberi di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori, che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni

*a*) la sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal direttore del mercato;

*b*) nei casi gravi l'esclusione dal mercato, disposta dallo Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato

Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

Art 13

*Pesatura dei prodotti* - Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita (1)

Per i venditori occasionali il mercato pone a disposizione un servizio di pesatura

Art 14

*Tariffe* - Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono proposte dall'Ente gestore sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi

Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore di mercato, esposte in luogo adatto e comunque in tutti i posteggi di vendita, in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili

Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di mercato.

Art 15.

*Cassa di mercato* - Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto dalla Cassa di mercato, istituita ai sensi dell'art 12 della legge 25 marzo 1959, n. 125, secondo le disposizioni di cui all'art 12 della legge 12 luglio 1938, n 1487.

I locali occorrenti alla cassa di mercato sono posti a disposizione dall'Ente gestore entro il recinto del mercato, con ingresso nel mercato stesso

Nei mercati, dove se ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di mercato, può essere istituito apposito «fondo di garanzia» per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della cassa di mercato in favore degli operatori nel mercato stesso

Per la costituzione del fondo di cui al precedente comma può essere chiesta una contribuzione percentuale in misura tale che la stessa, aggiunta a quella fissata a favore dell'Istituto di credito, non superi il limite previsto dall'art 12 della legge 12 luglio 1938, n 1487

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il «fondo» deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

Art 16

*Responsabilità* - Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti, che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato

Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

Art 17

*Venditori* - Sono ammessi alle vendite nel mercato:

*a*) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici,

*b*) i produttori ittici, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura,

*c*) i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici,

*d*) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici,

*e*) gli Enti comunali di consumo.

Art 18

*Compratori* - Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

*a*) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici,

*b*) i commercianti al minuto di prodotti ittici,

*c*) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici,

*d*) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori di alberghi, ristoranti e friggitorie,

*e*) gli Enti comunali di consumo

Entro l'orario stabilito dall'art 33 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento di mercato

Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non hanno ottenuto il fido dalla Banca che gestisce la cassa di mercato.

Art 19

*Commissionari mandatari ed astatori* - Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari, che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione di importo non inferiore a L 100 000 per i commissionari e non superiore a L 50 000 per i mandatari, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria

L'importo della cauzione è fissato dall'Ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato e sentita la Commissione di mercato

Per le vendite, effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

Art. 20.

*Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti* - Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

*a*) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art 3 della legge 25 marzo 1959, n 125,

*b*) certificazione, da rilasciare dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia in cui risiede l'interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 17 e 18 (lettere *b*), *c*) e *d*), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

(1) E' facoltà della Commissione di mercato di consentire l'uso di bilance non automatiche per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tipo.

Art. 21.

*Documento per l'accesso al mercato* - Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato.

Nel tesserino devono essere indicate:

*a*) le generalità del titolare;

*b*) il titolo di ammissione al mercato;

*c*) il periodo di validità.

Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di un somma non superiore al costo del tesserino stesso.

Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art. 22.

*Disciplina degli operatori* - I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Art. 23.

*Posteggi di vendita* - Il mercato comprende le seguenti sale di esposizione e di vendita, il cui numero è stabilito dalla Commissione di mercato (1).

L'uso del frigorifero per la sosta temporanea e la conservazione dei prodotti ittici è facoltativo.

Art. 24.

*Destinazione dei posteggi* - La Commissione di mercato stabilisce i criteri per la destinazione dei posteggi nelle sale di esposizione e di vendita e nel frigorifero, agli operatori che svolgono lavoro di importante entità e a carattere permanente, a quelli che svolgono attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale, nonchè agli operatori occasionali in relazione alle esigenze e alla natura del traffico nel mercato.

Per gli operatori occasionali deve in ogni caso essere riservata una adeguata parte dei suddetti posteggi.

Art. 25.

*Assegnazione dei posteggi* - I posteggi, il cui numero è stabilito dalla Commissione di mercato, vengono assegnati dall'Ente gestore per la durata non superiore all'anno, salvo rinnovo, su domanda, agli interessati aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, sentita la Commissione di mercato.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, e deve essere pagato a rate anticipate (2).

La Commissione determina i criteri per i cicli di rotazione dell'uso dei posteggi, cicli che possono essere disposti dall'Ente gestore, in relazione alle esigenze funzionali del mercato stesso.

Qualora si tratti di posteggi assegnati per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni, rinnovabile per un periodo complessivo non eccedente i sessanta giorni continuativi annui, le assegnazioni sono fatte dal direttore del mercato con preferenza ai produttori singoli o associati. Gli assegnatari debbono corrispondere all'atto dell'assegnazione l'importo del canone stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

---

(1) Ciascun regolamento indicherà le sale a disposizione, la loro attrezzatura e la loro suddivisione in posteggi, nonchè la descrizione del frigorifero e dei relativi posteggi.

(2) In ciascun regolamento di mercato sarà precisata la frequenza delle rate.

Art. 26.

*Carattere delle assegnazioni di posteggio* - Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

Art. 27.

*Gestione dei posteggi* - Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente gestore, devono eleggere domicilio ad ogni effetto presso il rispettivo posteggio. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato.

Art. 28.

*Indicazione sui posteggi* - Il posteggio di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della ditta e indirizzo, in conformità all'atto di assegnazione.

Art. 29.

*Uso dei posteggi* - I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. I posteggi non possono essere adibiti a custodia dei vuoti.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

È proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

I rifiuti debbono essere, a cura degli assegnatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato dall'Ente gestore per la destinazione stabilita dall'Ente stesso.

Art. 30.

*Termine delle assegnazioni* - Le assegnazioni dei posteggi cessano:

*a*) alla scadenza;

*b*) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;

*c*) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;

*d*) per scioglimento della società assegnataria.

Art. 31.

*Revoca delle assegnazioni* - L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;

2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;

3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato;

4) gravi scorrettezze commerciali;

5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

6) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

Art. 32.

*Riconsegna dei posteggi* - Cessata o revocata l'assegnazione i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati all'Ente gestore liberi di persone e cose entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso

Art 33.

*Calendario e orario* - Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione di quelli indicati nel calendario redatto dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato

Gli orari delle contrattazioni sono i seguenti

*a*) per le contrattazioni all'ingrosso dalle ore . . . alle ore

*b* per le vendite dirette ai consumatori dalle ore . . . alle ore (1)

Il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle contrattazioni.

Art 34.

*Inizio e termine delle contrattazioni* L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonchè delle vendite dirette ai consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

Art 35

*Ingresso al mercato* Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito dalla Commissione di mercato per ciascuna categoria (venditori, personale da essi dipendente acquirenti personale addetto ai servizi, commissionari e mandatari, ecc ) tutte le persone in possesso del documento di cui all'art 21 del presente regolamento

I diretti consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui al precedente art 33.

Art 36

*Ordine interno* E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze

*a*) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione.

*b*) attendere alle operazioni di sezionatura o ad altri trattamenti dei prodotti, senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti

*c*) attirare i compratori con grida o schiamazzi,

*d* introdurre cani

*e*) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario

*f*) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato o delle contrattazioni,

*g* circolare fuori delle sale di esposizione o di vendita con coltelli od altri arnesi di lavoro,

*h* uscire dal mercato anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati

Gli operatori del mercato e il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del direttore.

Art 37.

*Pulizia dei posteggi* Gli assegnatari del mercato debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti

Art 38.

*Ingresso e circolazione veicoli* - I veicoli dei venditori e quelli, comunque, portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso, quelli dei compratori solo all'inizio delle contrattazioni e quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale e le biciclette debbono essere condotti a mano

La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio

L'autorizzazione del veterinario allo scarico delle ostriche e dei mitili e concessa previo accertamento del certificato di cui all'art 8 della legge 4 luglio 1929 n 1315

Quando i prodotti ittici in genere non risultino rispondenti alle disposizioni contenute nella suddetta legge o in altre norme legislative o regolamentari, i prodotti stessi sono avviati all'apposita sala di osservazione.

Art. 39.

*Vendite* - La vendita all'ingrosso dei prodotti è effettuata mediante asta pubblica che di regola è svolta con sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dall'Ente gestore (1)

Le vendite all'asta si effettuano da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art 3 della legge 25 marzo 1959 n 125

La provvigione spettante per le operazioni di asta è stabilita dalla Commissione di mercato

Il foglio d'asta deve contenere il nome e cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli e il peso lordo l'elencazione di ogni singola vendita (precisato specie, qualità, peso e prezzo), l'importo totale lordo e netto e le eventuali rimanenze di merci

La Direzione del mercato comunica con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.

Art 40.

*Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal mercato* - Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dal veterinario

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti senza dover per questo corrispondere all'Ente gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.

Art 41.

*Confezioni dei colli e delle derrate* - E' vietato l'uso di imballaggi e di confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione fino all'atto della vendita al minuto o aumentino artificiosamente o più del necessario il peso dei colli venduti E' pure vietato l'uso di imballaggi che non rispondano alle esigenze igieniche

Art 42

*Strumenti di pesatura* - Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre.

*a*) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento,

*b*) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati,

*c*) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 43.

*Norme per la vendita* - Le vendite si effettuano a peso netto o a collo. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno

Le vendite da grossista a dettagliante devono essere effettuate, di norma, per lotti di prodotti omogenei

E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali devono osservare nell'esame i dovuti riguardi.

(1) Indicare gli orari che per ciascun mercato verranno annualmente stabiliti dall'Ente gestore sentita la Commissione di mercato anche in relazione ai periodi stagionali I due orari non debbono coincidere Indicare altresì l'ora di apertura e chiusura del mercato.

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono obbligatorie per i soli mercati di produzione, poichè in quelli di consumo le vendite possono effettuarsi anche mediante trattative dirette (art 10 della legge 25 marzo 1959, n 125)

Per le vendite a trattativa diretta, anzichè il foglio d'asta è compilato un conto di vendita contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta.

Art. 44.

*Vendite per conto* - I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che in ogni caso non può superare il 5 % del prezzo di vendita, comprensiva del loro compenso personale e delle altre prestazioni inerenti alla vendita nel mercato, che saranno stabilite nei singoli regolamenti di mercato.

I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti, contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta di cui al precedente art. 39 del presente regolamento.

I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 45.

*Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere* - Il veterinario può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizioni di normale conservabilità, dandone comunicazione al direttore del mercato che è responsabile dell'esecuzione della decisione del veterinario.

Il direttore può rilasciare, a richiesta dell'interessato, la certificazione relativa alle disposizioni impartite dal veterinario in merito all'urgenza della vendita.

I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi con l'osservanza delle norme regolamentari emanate dal Comune.

L'ordine di distruzione è dal veterinario notificato al direttore del mercato che deve rilasciarne certificazione al venditore interessato.

Art. 46.

*Prodotti affidati alla Direzione del mercato* - Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera dei mandatari o degli astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:

*a*) dei prodotti affidati alla Direzione per la vendita;

*b*) dei prodotti pervenuti nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore.

I mandatari e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente gestore e dalla Direzione del mercato.

Le somme nette ricavate vengono rimesse direttamente agli aventi diritto, a cura della Cassa del mercato.

Art. 47.

*Documentazione delle singole vendite - Listino dei prezzi - Statistiche* - Copia del foglio d'asta o del conto di vendita di cui all'art. 39 deve essere consegnata alla Direzione del mercato, la quale, dopo la compilazione dei prezzi giornalieri la trasmette all'Istituto centrale di statistica a mezzo dell'Ufficio provinciale di statistica.

I dati così raccolti servono solo a fini statistici e, quindi, sono vincolati al segreto di ufficio.

Art. 48.

*Provvedimenti disciplinari ed amministrativi* - Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative o regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

*a*) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;

*b*) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo, o in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;

*c*) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 31 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni deliberati dal direttore debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Art. 49

*Norme transitorie* - L'assegnazione dei posteggi nei mercati in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art. 25 alla scadenza dell'assegnazione in atto alla data anzidetta.

Nella prima formulazione dell'indicazione nominativa dei facchini liberi di cui al quinto comma dell'art. 13 del presente regolamento, l'Ente gestore dà la preferenza ai facchini che prestano la loro opera nel mercato, tenuto conto del servizio prestato.

Nella prima assegnazione dei posteggi di cui all'art. 25 del presente regolamento e data la preferenza, a parità di condizioni, agli assegnatari dei posteggi in atto.

Art. 50

*Entrata in vigore del regolamento* - Il presente regolamento di mercato entra in vigore dieci giorni dopo la sua affissione all'albo comunale (1).

---

(1) Il regolamento deve essere adottato dall'Ente che ha istituito il mercato, sentita la Commissione di mercato ed approvato dal Prefetto, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Copia del regolamento deve essere, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio, per gli eventuali provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Visto: *Il Ministro per l'industria ed il commercio*
COLOMBO

(3823)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151037) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 200